



STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER IL **COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO** (PV)

PROCEDURA DI GARA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA
DI COLLEGAMENTO TRA VIA MADONNA IN COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
E VIA DEL TOVO IN COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Premesso che:

- il Comune Travacò Siccomario (PV) ha presentato a Regione Lombardia una proposta progettuale denominata “Accessibilità: Siccomario d’impresa, consolidamento e sviluppo” a valere sulla “Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 19/2019 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (“AREST” nel seguito);
- la proposta progettuale consiste nella realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via del Tovo a Travacò Siccomario e Via Madonna a San Martino Siccomario (PV), con la finalità di connettere il comparto produttivo allo snodo di collegamento con le grandi vie di comunicazione presenti nel territorio ed agevolare il transito e la movimentazione dei mezzi pesanti da e verso le aziende insediate;
- la Provincia di Pavia ed il Comune di San Martino Siccomario hanno aderito all’AREST, impegnandosi ciascuno a cofinanziare parte dell’intervento;
- Regione Lombardia ha ritenuto di aderire all’AREST promosso dal Comune di Travacò Siccomario, disponendo un cofinanziamento dell’intervento;
- il Comune di Travacò Siccomario (“Comune” nel seguito), ente capofila dell’AREST, intende appaltare i lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento disponendo della loro progettazione esecutiva.

Il Comune, convenzionato con la Provincia di Pavia ai sensi dell’art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2026 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito indicato come “Codice”), ha richiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia (“SUA” nel seguito), ai sensi del comma 6, lett. a), dello stesso articolo 62, di eseguire una procedura di gara per l’individuazione di un contraente al quale appaltare i lavori indicati.

La SUA procede all’esecuzione di una procedura di gara sulla scorta degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione dell’operatore economico predeterminati dal Comune ed indicati nella determinazione a contrattare n. 18 in data 24.2.2026 ai sensi dell’art.17, comma 1, del Codice.

L’individuazione del contraente avviene mediante una procedura di gara aperta, come definita all’art. 3, comma 1 lett. f), dell’Allegato I.1 al Codice e di cui all’art. 71 dello stesso Codice, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Libro I, II, V, del Codice.

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo di cui all’art. 108, comma 1, del Codice, con l’offerta di un ribasso percentuale da applicare sull’importo dei lavori posto a base di gara, compreso il costo della manodopera ai sensi di quanto indicato nel parere MIT n. 2505 in data 17.4.2024.

L’appalto non ha interesse transfrontaliero certo.

E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il contratto è stipulato a misura.

Il presente disciplinare di gara contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di presentazione e di valutazione delle offerte, di sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto (“RUP” nel seguito) ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’Ing. Claudio Bruni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.

Il Responsabile della procedura di gara è Giorgio Aroldi, Responsabile della U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia, secondo quanto previsto nel “Regolamento di organizzazione della U.O.A. Stazione Unica Appaltante” approvato con il Decreto Presidenziale n. 361 in data 4.12.2019.

Viene posto a base di gara il progetto esecutivo dei lavori, validato dal RUP, approvato dal Comune di Travacò Siccomario con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 in data 28.11.2025.

La gara è interamente gestita tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.IN.TEL. di Regione Lombardia (nel seguito indicata come “piattaforma”), accessibile all’indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla documentazione di gara.

La procedura di gara è individuata in piattaforma con il codice ID 213562073.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente, e comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La SUA non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e di dati, il danneggiamento di file e di documenti, per ritardi nell’inserimento di dati o documenti, per ritardi nella presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento, dei programmi impiegati dall’operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma in maniera non conforme a quanto previsto nei manuali di cui nel seguito.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma che impedisce la corretta presentazione delle offerte, non dovuto alle circostanze indicate in precedenza, la SUA, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma, e la proroga del termine stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dell’interruzione.

Nel caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma, l’avviso di proroga del termine è pubblicato in piattaforma e sul sito istituzionale della Provincia di Pavia

<https://www.provincia.pv.it/it>

La SUA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa, responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID (previsto dall'art. 29 del D.Lgs 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800.116.738.

Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti>

Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma S.IN.TEL.” e “Manuale per la partecipazione alle gare” allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara.

Nel seguito, la sintesi degli elementi negoziali essenziali.

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
OGGETTO DELL'APPALTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MADONNA IN COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO E VIA DEL TOVO IN COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
CODICE UNICO DI PROGETTO	I81B22001210004
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	EURO 2.465.900,00
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI	OG3
DURATA DEI LAVORI	300 GIORNI
PROCEDURA DI GARA	APERTA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	MINOR PREZZO
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	BAB19805D0
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA DI GARA IN PIATTAFORMA	ID 213562073
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN PIATTAFORMA	ORE 09:00 DEL GIORNO 08/04/2026

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

E' presente in piattaforma la seguente documentazione di gara:

- 1) il disciplinare di gara;
- 2) il Protocollo di legalità/Patto di integrità approvato dalla Provincia di Pavia;
- 3) il Codice di comportamento approvato dalla Provincia di Pavia il Codice di comportamento del Comune di Travacò Siccomario;
- 4) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE REQUEST) in formato xml;
- 5) il modulo per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni necessarie;
- 6) il modulo per rendere la dichiarazione di cui all'art. 102 comma 2 del Codice.

Con l'accesso al link

<https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/area-riservata>

utente: ACCESSO.ESTERNO

password: TS1cc0mario!

è possibile consultare liberamente il progetto dei lavori.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla SUA esclusivamente mediante la funzione "Comunicazioni procedura" della piattaforma; le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da ciascun concorrente al momento della registrazione sulla piattaforma (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né mediante e-mail.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni fra imprese aderenti ad un contratto di rete, Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come "GEIE"), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto mandatario / capofila / capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Lavori di costruzione di strade, classificati nei settori ordinari di cui al Libro I e II del Codice.

Prestazione principale: C.P.V. 45233120-6 di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008.

Codice ATECO 2025: F 42.11.00

4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Territorio del Comune di Travacò Siccomario e del Comune di San Martino Siccomario.

5 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Come indicato nelle premesse, oggetto del contratto è la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento.

Il valore complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 2.465.900,00 come segue:

IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	Euro 2.440.000,00
COSTO DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta	25.900,00
TOTALE A BASE DI GARA	2.465.900,00
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il costo complessivo della manodopera, compreso nell'importo totale dei lavori, è stato stimato in Euro 291.928,14	

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dello stesso art. 11 e dell'allegato I.01 al Codice, è il seguente: **Edile Industrie e Cooperative F012**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice, sono considerati equivalenti i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Non sono previste in progetto prestazioni che richiedono l'applicazione di ulteriori CCNL oltre al precedente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello specificato in precedenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Codice. In tal caso, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, l'aggiudicatario deve impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiarare l'equivalenza delle tutele; in tal caso,

la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice in conformità all'allegato I.01 al Codice.

6 REVISIONE DEI PREZZI – INCREMENTO O RIDUZIONE DEL QUINTO

Verrà applicata la revisione dei prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice, con l'utilizzo degli indici sintetici di costo di costruzione individuati dall'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il Comune potrà imporre all'appaltatore un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

7 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

La realizzazione dei lavori è finanziata con risorse stanziare da Regione Lombardia, dai Comuni di Travacò Siccomario e di San Martino Siccomario, dalla Provincia di Pavia.

8 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

E' previsto un termine di esecuzione di 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, come indicato all'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto dei lavori ("CSA" nel seguito).

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale sopra indicato sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

L'entità giornaliera del premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce "Imprevisti", è determinata nello 0,5% (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce "Imprevisti".

9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici elencati al comma 2 dell'art. 65 del Codice:

- imprese con identità individuale:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
 - c) consorzi fra imprese artigiane;
 - d) consorzi stabili;
- imprese con identità plurisoggettiva:
 - e) raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi;
 - f) consorzi ordinari, già costituiti o costituendi;
 - g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - h) Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come "GEIE").

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice; in particolare, in sede di offerta questi devono specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno a realizzarle ai sensi del comma 2 dello stesso art. 68.

Ai sensi del comma 11 dello stesso art. 68, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di operatori economici le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento od al consorzio.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito indicate come "aggregazioni di retisti") rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile; in particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cosiddetta "rete-soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma sia priva di soggettività giuridica (cosiddetta "rete-contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei requisiti previsti e qualora il contratto di rete gli conferisca mandato per presentare la domanda di partecipazione o l'offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, oppure sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con l'applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso contratto deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante o di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c), lett. d), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo oppure di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se invece la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, i concorrenti singoli o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo e che già possiedono i requisiti previsti per la partecipazione alla gara,

possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da tali imprese “cooptate” non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori, e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell’art. 68, comma 14, e dell’art. 95, comma 1 lett. d), del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme indicate di seguito è escluso nel caso in cui venga accertata la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara:

- la partecipazione di uno stesso operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di retisti;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente in un’aggregazione di retisti (le imprese retiste che non partecipano all’aggregazione di rete possono invece presentare l’offerta in forma singola o associata).

Non viene disposta l’esclusione se l’operatore economico dimostra che la circostanza della contemporanea partecipazione non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili, di cui rispettivamente alle lettere b), c), d), del comma 2, dell’art. 65 del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; se la consorziata designata è, sua volta, un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o un consorzio di imprese artigiane, è tenuta anch’essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il consorzio stabile che intende eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare consorziate esecutrici, si qualifica alla gara sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate (cd. “cumulo alla rinfusa”).

Se il consorzio stabile intende eseguire i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste ultime devono possedere e comprovare in proprio i requisiti, con la possibilità di utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice in caso di carenza.

Per i consorzi di imprese artigiane e per i consorzi stabili, le consorziate esecutrici e le consorziate che prestano i requisiti devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Il consorzio stabile esegue i lavori in proprio, oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Non costituisce subappalto l’affidamento dei lavori alle proprie consorziate da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e da parte dei consorzi di imprese artigiane.

Come già precisato, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla gara, fermo il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10 CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono stati complessivamente classificati nelle seguenti categorie:

LAVORI	IMPORTO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
OG3 – STRADE, AUTOSTRADE ...	2.175.802,77	88,24%
OS10 – SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	18.408,00	0,75%
OS12-A – BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	154.893,45	6,28%
OS21 – OPERE STRUTTURALI SPECIALI	91.530,41	3,71%
OS24 – VERDE E ARREDO URBANO	25.265,37	1,02%
TOTALE	2.465.900,00	100,00%

Ritenuta ogni categoria dei lavori elencati nella Tabella A di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice, a qualificazione obbligatoria, come da parere MIT 3255/2025, vengono richiesti i seguenti requisiti.

I lavori riconducibili alle categorie OS10, OS12-A, OS21, OS24, ciascuna di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, vengono compresi nella categoria prevalente OG3 ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, secondo quanto disposto nel parere MIT 3214/2025.

Per la partecipazione alla gara

All'operatore economico **singolo**, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice, è richiesto il possesso di un'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 (prevalente) per l'importo totale dei lavori, quindi con classifica minima IV.

Nel caso di operatori economici **raggruppati o consorziati in consorzio ordinario**, ciascun componente deve possedere la qualificazione per i lavori che intende eseguire, per i singoli importi come indicati in precedenza. Le aggregazioni di rete ed i GEIE seguono la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Per l'esecuzione dei lavori

L'operatore economico deve possedere la qualificazione per ciascuna delle categorie precedentemente indicate (con attestazione SOA oppure, per le lavorazioni di importo inferiore ad Euro 150.000, con il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c), dell'allegato II.12 al Codice), oppure deve dichiarare di subappaltare (subappalto "necessario") i lavori scorporabili per i quali non è in possesso di specifica qualificazione; in tale secondo caso, l'importo dei lavori da subappaltare concorre alla qualificazione nella categoria prevalente OG3, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice.

Il subappalto "necessario" dei lavori deve essere chiaramente e specificamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, a pena di esclusione.

11 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato a misura, come indicato all'art. 1.3 del CSA.

12 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice con l'applicazione del termine ordinario di cui al comma 2 per la ricezione delle offerte.

La procedura di gara avrà durata massima di cinque mesi come previsto al punto 2, lett. a), dell'allegato I.3 al Codice, salvo le deroghe di cui ai punti 4 e 5 dello stesso allegato.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Trattandosi di appalto che non presenta interesse transfrontaliero certo, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, del Codice, con l'utilizzo del Metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice.

L'esclusione automatica delle offerte anomale verrà utilizzata se il numero delle offerte ammesse alla gara sarà pari o superiore a cinque.

Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte verrà eseguito secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 24.10.2019.

14 REQUISITI RICHIESTI

14.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Come già prescritto al paragrafo 9, i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo ed al consorzio ordinario;
- dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti;
- dai consorzi di cooperative e dai consorzi tra imprese artigiane, dalle consorziate esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e di cui all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (cosiddetto **"self cleaning"**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve indicare nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- deve descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- deve motivare l'impossibilità ad adottare tali misure, e deve impegnarsi a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla SUA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se le misure sono ritenute insufficienti ed intempestive, la SUA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento temporaneo od un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante od un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sono valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che hanno affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione appaltante.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta si impegna, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 30% di occupazione femminile,
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta deve aver assolto, alla data di presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla L. 68/1999, a pena di esclusione dalla gara.

Costituisce requisito necessario dell'offerta l'adozione di misure orientate a:

- garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti alla data di presentazione dell'offerta devono presentare, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice.

14.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione indicati al paragrafo 10.

15 AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane, risorse strumentali, messe a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale; non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del Codice.

Nel contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto in data certa precedente al termine di presentazione dell'offerta, le parti specificano, come previsto all'art. 26, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice:

- l'oggetto del contratto, cioè le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione alla gara:

- il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti;

- la dichiarazione dell'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, di impegnarsi verso l'operatore economico ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il DGUE dell'operatore economico ausiliario, compilato nelle parti pertinenti;
- l'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la capacità dell'operatore economico ausiliario di eseguire i lavori nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione di tale requisito di partecipazione alla gara.

E' fatta salva l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice con riguardo ai documenti elencati in precedenza. Il soccorso istruttorio è applicabile anche in caso di mancata allegazione del contratto di avvalimento, a condizione che sia stato sottoscritto, con data certa, prima della data di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, in modo determinato e specifico, delle risorse e dei mezzi prestati all'operatore economico ausiliato, in quanto causa di nullità del contratto stesso.

E' consentito l'avvalimento plurimo, cioè che più operatori economici ausiliari mettano a disposizione risorse e mezzi ad uno stesso operatore economico ausiliato.

E' consentita la partecipazione alla gara sia dell'operatore economico ausiliato, sia dell'operatore economico ausiliario, solamente nel caso in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 104.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104 del Codice, nel caso in cui l'operatore economico ausiliario si sia reso responsabile di false dichiarazioni, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la SUA assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la SUA esclude l'operatore economico.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del Codice, il concorrente deve sostituire l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi qualora la SUA verifichi che tale soggetto ausiliario non soddisfa i criteri di selezione richiesti o che sussistono a suo carico motivi di esclusione: in tal caso, al concorrente verrà assegnato un termine di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di sostituzione da parte della SUA, entro il quale dovrà indicare una nuova impresa ausiliaria e produrre la relativa documentazione (nuovo contratto di avvalimento, nuova dichiarazione, nuovo DGUE, nuova attestazione SOA).

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del D.Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del decreto precedentemente indicato e il momento del deposito del decreto di cui all'art. 47 dello stesso decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non sono previste limitazioni al subappalto delle categorie diverse dalla prevalente.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 109 del Codice, si precisa che ogni lavorazione prevista nel progetto posto a base di gara non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto "a cascata").

E' consentito il subappalto a soggetti che hanno partecipato alla gara in qualità di concorrenti.

Secondo quanto previsto all'art. 119, comma 2, del Codice, una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che si intende o si deve subappaltare è riservata alle piccole e medie imprese, come definite all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'allegato I.1 al Codice; gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

17 GARANZIE RICHIESTE

17.1 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

17.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'aggiudicatario deve costituire in favore del Comune una garanzia definitiva, nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice; ai sensi del comma 4-bis dello stesso art. 53, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

L'aggiudicatario deve stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, nella misura e secondo le disposizioni indicate all'art. 2.13 del CSA.

18 PRESA VISIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI E SOPRALLUOGO

Come indicato in precedenza, il progetto dei lavori è presente in piattaforma ed è liberamente consultabile al link

<https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/area-riservata>

utente: ACCESSO.ESTERNO
password: TS1cc0mario!

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio assistito nei luoghi oggetto di intervento.

19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 1, della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 data 30.12.2024, gli operatori economici che partecipano alla gara devono versare un contributo pari ad Euro 165,00 in favore della stessa Autorità.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nella causale di versamento deve essere indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20 TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere redatte esclusivamente in formato elettronico ed inviate alla piattaforma entro le ore 09:00 del giorno 08/04/2026.

Non verranno prese in considerazione le offerte od altra documentazione recapitate alla SUA con modalità diverse dalla piattaforma.

Si precisa che l'offerta viene inviata validamente solo dopo il completamento di tutti gli *step* che formano il percorso guidato "*Invio dell'offerta ad una procedura*", pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente a tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con un congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma, a difficoltà di connessione e di trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza; la SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

Ogni concorrente registrato a S.IN.TEL. può accedere alla procedura di gara e predisporre una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa richiesta; la piattaforma genererà successivamente il "Documento d'offerta" contenente l'offerta economica.

Come precisato nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma, nel caso sia necessario allegare più file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip od equivalente.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in piattaforma un'offerta successiva che sostituisce la precedente, oppure di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.

21 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, è richiesta la presentazione dei documenti indicati nel seguito.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta in modalità digitale da una persona fisica avente la capacità di impegnare legalmente il soggetto concorrente.

La domanda di partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei già costituiti deve essere presentata dal soggetto mandatario e deve indicare tutti i componenti della riunione, nonché gli estremi del mandato.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi non ancora costituiti deve essere presentata da ciascun componente della costituenda associazione.

In caso di imprese già riunite o consorziate, o che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo od in consorzio ordinario, nella domanda di partecipazione deve essere specificato:

- l'impresa che si qualifica come mandataria o capogruppo e quali sono le imprese mandanti o consorziate;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice;
- la quota di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento od al consorzio;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo, consorziati in consorzio ordinario, parti di un contratto di GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione all'associazione, purché entro i limiti consentiti dai propri requisiti di qualificazione.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti o consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta; tali quote possono anche essere modificate, previa autorizzazione del Comune che deve verificare la compatibilità tra le nuove quote ed i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente riunito o consorziato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta "rete-soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta "rete-contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia conforme all'originale del contratto di rete.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l'operatore economico deve dichiarare il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020 come convertito in legge.

Come precisato al paragrafo 3, è stato individuato il CCNL Edile Industria F012 quale applicabile nel presente appalto; gli operatori economici possono indicare un differente CCNL, purché garantisca le stesse tutele, impegnandosi ad applicarlo per tutta la durata dell'appalto ai sensi del comma 4 dell'art. 11 citato.

Relativamente ai “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali” adottati con il Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica (“CAM” nel seguito), ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l’operatore economico dichiara l’impegno a rispettare le specifiche tecniche indicate nell’elaborato “C25.001 – (E54) Relazione CAM strade” del progetto dei lavori.

Nella domanda di partecipazione l’operatore economico dichiara:

- 1) i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, incluso l’amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati identificativi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- 2) di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio); se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di avere piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara, accettandone il contenuto senza alcuna riserva;
- 4) di poter eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nei documenti di gara;
- 5) che l’offerta economica presentata è remunerativa e tale da consentire il ribasso offerto;
- 6) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione dell’offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
- 7) di essere a conoscenza che trattasi di un appalto a misura;
- 8) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della manodopera necessari per la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti;
- 9) che l’offerta formulata tiene conto delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore, nazionali e locali, e degli oneri assicurativi;
- 10) che l’offerta formulata tiene conto degli eventuali oneri relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione;
- 11) che l’offerta formulata tiene conto delle spese, delle imposte, delle tasse e dei diritti inerenti e conseguenti l’appalto, a carico del soggetto aggiudicatario;
- 12) di impegnarsi a rispettare la tempistica di realizzazione delle attività ed a comunicare alla stazione appaltante il loro corretto avanzamento per una precoce individuazione degli scostamenti e l’esecuzione di azioni correttive;
- 13) di accettare il Patto di integrità/Protocollo di legalità approvato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 229 in data 27.11.2015 (la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, e dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
- 14) i dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” di cui all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007¹
- 15) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- 16) di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 17) di applicare al personale dipendente lo stesso CCNL e territoriale individuato dalla stazione appaltante, oppure, di applicare al personale dipendente un CCNL e territoriale diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, impegnandosi ad applicarlo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per tutta la sua durata e dichiarando l’equivalenza delle tutele;

¹ Per le persone giuridiche, il “titolare effettivo” è individuabile secondo i seguenti criteri: 1) Criterio dell’assetto proprietario, quando una o più persone fisiche detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25% (se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da una persona giuridica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo); 2) Criterio del controllo, quando una o più persone fisiche, possedendo la maggioranza dei voti o particolari vincoli contrattuali, esercita un’influenza dominante in assemblea ordinaria; 3) Criterio residuale, quando il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che esercita poteri di amministrazione o di direzione della società, non essendo stato possibile individuarlo mediante i due criteri precedenti.

- 18) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- 19) l'impegno a rispettare le specifiche tecniche indicate nell'elaborato "C25.001 – (E54) Relazione CAM strade" del progetto dei lavori.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, del Codice e di quanto previsto nell'allegato II.3 al Codice, l'operatore economico dichiara:

Tutti gli operatori economici

- 20) di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. L'inadempimento dell'obbligo comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti.

- 21) di impegnarsi a consegnare al Comune ed alle rappresentanze sindacali aziendali, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti.

- 22) di non essere incorsi nell'interdizione automatica per l'inadempimento dell'obbligo di consegnare ad una stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2022 come convertito in legge;

- 23) di impegnarsi a consegnare al Comune, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata produzione della relazione di genere comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina inoltre l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Nel caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019, devono essere dichiarati gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

L'operatore economico deve presentare la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane, o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c), del Codice, dal consorzio medesimo.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente deve allegare copia conforme all'originale della procura.

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) con il quale viene dichiarata l'assenza dei motivi di esclusione ed attestato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

Ciascun operatore economico che intende partecipare alla gara deve compilare il DGUE REQUEST di cui al paragrafo 2 n. 4) del presente disciplinare e generare un DGUE RESPONSE in formato xml.

E' consigliato generare il DGUE RESPONSE utilizzando la piattaforma SINTEL, secondo le indicazioni di cui al manuale "E-DGUE-RESPONSE" presente al link

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-oZXmHm9>

Il DGUE RESPONSE deve essere caricato in piattaforma nella fase di sottomissione dell'offerta, nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, imprese aderenti ad un contratto di rete, imprese che abbiano stipulato un contratto di GEIE, ciascun componente dell'associazione deve presentare un proprio DGUE RESPONSE.

Nel caso di indicazione di consorziate esecutrici da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, ciascuna consorziata esecutrice deve presentare un proprio DGUE RESPONSE.

Nel caso di avvalimento, anche il soggetto ausiliario deve presentare un proprio DGUE RESPONSE.

21.3 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono presentare un'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata (od una fotocopia dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in modalità digitale), in grado di documentare il possesso della qualificazione per eseguire le lavorazioni indicate al paragrafo 10.

21.4 DICHIARAZIONE con la quale il concorrente precisa quali lavori intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice: se tale volontà non viene espressamente manifestata, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal concorrente e per esse non potrà essere successivamente rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

E' tassativa l'indicazione di quali categorie di lavorazioni si intende o si deve subappaltare, specificandone la quota percentuale in relazione al valore della singola categoria.

Non verranno accolte generiche dichiarazioni di subappalto "entro i limiti di legge" od altre formule altrettanto indeterminate.

21.5 DOCUMENTAZIONE comprovante il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della deliberazione n. 598 in data 30.12.2024 della stessa Autorità.

21.6 RELAZIONE, redatta utilizzando il modulo predisposto, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, descrive le modalità con le quali intendere adempiere agli impegni precisati al paragrafo 21.1, numero 18).

21.7 Solamente per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Il rapporto deve essere presentato anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

21.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

- Dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i consorzi stabili, per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane.

- Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.
- Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica.
- Indicazione se il consorzio partecipa in proprio o per conto di consorziate, queste ultime da indicare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione in cui si indica per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

- In caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.
- In caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-bis DEL R.D. 267/1942.

Come indicato al paragrafo 9, il concorrente, se ricorre il caso, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; il concorrente dichiara inoltre di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942. Il concorrente deve presentare la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE FVOE

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice, è richiesto ai concorrenti di dichiarare il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica del

possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice. Si veda al paragrafo 24 per le ulteriori precisazioni.

21.11 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione indicata al paragrafo 15.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Sono stati predisposti:

- un modello per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni di cui ai paragrafi 21.1, 21.3, 21.4, 21.8, 21.9, 21.10: i concorrenti devono utilizzare tale schema editabile per facilitare le operazioni di controllo delle dichiarazioni in sede di gara;
- un modello per la relazione di cui al paragrafo 21.6

Le dichiarazioni ed i documenti presentati possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della SUA, con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 101, comma 3, del Codice.

In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

OFFERTA ECONOMICA

21.12 DOCUMENTO DI OFFERTA generato dalla piattaforma.

Nel campo "Offerta economica" (si veda al riguardo il manuale S.IN.TEL. dedicato agli operatori economici "*Partecipazione alle Procedure di Gara*", paragrafo 4.3), il concorrente deve inserire il ribasso percentuale che intende offrire, ed i base al quale la piattaforma calcolerà la soglia di anomalia e la graduatoria delle offerte.

E' consentito indicare il ribasso percentuale utilizzando fino a cinque cifre decimali.

La dichiarazione deve essere sottoscritta in modalità digitale (si veda al paragrafo 4.4 del manuale indicato in precedenza):

- dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- dal legale rappresentante del soggetto mandatario nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito: il soggetto mandatario di un raggruppamento già costituito esprime pertanto l'offerta in nome proprio e per conto dei soggetti mandanti;
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che concorre a formare un raggruppamento temporaneo non ancora costituito: la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti che partecipano alla gara attesta la comune volontà di presentare l'offerta, unica ed inscindibile, e di dividerne i contenuti.

Nel DOCUMENTO DI OFFERTA devono essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- i costi della manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Il concorrente può presentare un'offerta anche con ribasso sul costo della manodopera, purchè dimostri che il ribasso complessivo offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice. Nel caso di riduzione del costo della manodopera rispetto all'importo individuato nel progetto dei lavori **devono essere presentate adeguate GIUSTIFICAZIONI da inserire nella busta elettronica contenente l'offerta economica**; eventuali riduzioni del costo della manodopera saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 lett. a), del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

A titolo esemplificativo, si precisa che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche quando non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria quando richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria quando richiesta;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria, quando richiesta, che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria, quando richiesta, da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario nel caso di carenza di requisiti di esecuzione.

Si precisa inoltre che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso rapporto periodico alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 14 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'operatore economico viene escluso dalla gara ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice.

Se l'operatore economico produce dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

23 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Sarà resa nota ai concorrenti, mediante un avviso pubblicato sulla piattaforma tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", la data in cui si svolgerà la gara, alla sola presenza del seggio di gara.

La SUA ricorrerà all'istituto cosiddetto della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 54, comma 1, del Codice, sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Verranno aperte le "buste elettroniche" contenenti le offerte economiche e determinata la soglia di anomalia con le modalità di cui all'allegato II.2 al Codice, METODO A.

Verrà individuata la miglior offerta al di sotto della soglia di anomalia, che sarà soggetta al controllo circa l'insussistenza di motivi di esclusione, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge speciale di gara, la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata. Ricorrendone i presupposti, sarà utilizzato l'istituto del soccorso istruttorio e disposte eventuali esclusioni dalla gara secondo le prescrizioni già contenute nel presente disciplinare.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara al di sotto della soglia di anomalia, la graduatoria delle offerte verrà definita mediante un sorteggio, in seduta pubblica, con modalità che verranno comunicate.

La gara potrà essere sospesa o rinviata ad altro orario o ad altro giorno per motivi di forza maggiore: sempre tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" della piattaforma saranno comunicate le variazioni di calendario dei lavori.

24 VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Comune in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare, ed è immediatamente efficace.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario, avviene mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Al link

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

sono precisate informazioni generali su FVOE Operatore Economico ed è possibile scaricare il "FVOE 2.0 – Manuale utente per Operatore Economico".

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità connessi al FVOE, l'aggiudicazione potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

25 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di non affidare i lavori per giustificati motivi di pubblico interesse, o se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del Codice:

- il contratto d'appalto verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso l'aggiudicatario non addivenga alla stipulazione del contratto, il Comune provvederà, fatta salva ogni altra azione per inadempimento, all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in suo favore ed all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente risultato secondo in graduatoria, dopo aver riscontrato in capo al nuovo aggiudicatario, con le stesse modalità precedentemente descritte, il possesso dei requisiti richiesti.

26 GARANZIA DEFINITIVA

Verrà chiesto all'aggiudicatario di prestare la garanzia definitiva nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale, e la polizza assicurativa di cui al paragrafo 17.2, secondo le modalità stabilite.

27 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.

Si riassumono di seguito le cause di non ammissione o di esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione e di esecuzione;
- la presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione;
- la sottoscrizione della documentazione di gara apposta da un soggetto privo della capacità giuridica di vincolare il concorrente;
- la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- la mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità/Patto di integrità approvato dalla Provincia di Pavia con la deliberazione di Giunta provinciale n. 225 in data 27.11.2015;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di integrare o regolarizzare, nei casi consentiti, la documentazione presentata;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate;
- in relazione ai requisiti di ordine generale, la constatazione dell'esistenza di una condizione che pregiudica o preclude al concorrente la possibilità di partecipare alla gara o di contrarre con la pubblica amministrazione;

- la sopravvenienza di cause sospensive della capacità tecnico-organizzativa;
- la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento entro il termine di presentazione delle offerte;
- la presentazione di offerte subordinate a riserve od a condizioni, indeterminate, parziali, riferite ad altre offerte;
- la presentazione di offerte irregolari, secondo la definizione di cui all'art. 33, comma 8, del Codice;
- la presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice;
- la mancata presentazione dell'offerta economica, o la sua presentazione in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge speciale di gara;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte valutate in via definitiva come anormalmente basse a conclusione del sub-procedimento di verifica;
- la mancata redazione e presentazione in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte del rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 21.7 per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque impregiudicata la facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il Comune utilizzerà l'istituto dell'interpello di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, alle condizioni dell'operatore economico originario.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare di gara.

Nella procedura di gara è rispettato il principio di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le norme concernenti le procedure di gara e con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori ai quali sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti correnti;
- ogni modifica relativa ai dati già trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di un'apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013, nel già citato Codice di comportamento della Provincia di Pavia, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In corso di esecuzione del contratto l'aggiudicatario deve uniformarsi alle disposizioni di cui al Codice di comportamento del Comune di Travacò Siccomario, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 28.8.2023.

30 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto, disciplinato dalla legge, e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati raccolti potranno essere comunicati a personale dell'Ente per ragioni di servizio, ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, ad altri enti pubblici, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge, agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti.

Il Responsabile della U.O.A. Stazione Unica Appaltante
Giorgio Aroldi